



Fee attivi e passivi su biglietteria aerea.

L'argomento di oggi.

[Ci scrive F. per conto di agenzia associata in provincia di Cosenza].

Buongiorno, mi è stato dato il vostro contatto dal Fondo Garanzia Viaggi, ho bisogno di una risposta ad un quesito a livello contabile. La nostra agenzia emette biglietteria lata tramite un tour operator che in caso di rimborso o cambio biglietto trattiene 5,00 euro a transazione. Quando tratteniamo la cifra dal cliente, cosa dobbiamo rilasciare?

La nostra analisi.

Inquadramento generale dell'emissione di biglietteria aerea. Questa attività, a meno che il biglietto venga utilizzato dall'agenzia per il confezionamento di un pacchetto turistico, rientra tipicamente nella cosiddetta **intermediazione in nome e per conto del cliente**. L'agenzia (la mandataria) riceve un mandato all'acquisto da parte del cliente (il mandante) a seguito del quale effettua la prenotazione e l'emissione.

Tale schema vale sia in caso di cliente senza partita Iva (transazione B2C) che in caso di cliente azienda con partita Iva (transazione B2B), cioè il cosiddetto *business travel*, che la Direttiva UE 2302/2015 vincola all'esistenza di *"un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale"*.

A fronte della prestazione di intermediazione l'agenzia può percepire un compenso **sia dal cliente** (fee o diritto d'agenzia) **che dal fornitore** (provvigione). Oppure al contrario il fornitore, anziché pagare una provvigione, può **addebitare all'agenzia** un fee o diritto per la gestione del biglietto. In quest'ultimo caso il fornitore, che può essere direttamente il vettore aereo oppure un grossista cosiddetto "consolidatore" di biglietteria, deve fatturare all'intermediario il fee con applicazione dell'Iva competente: aliquota del 22% se il trasporto avviene interamente in Italia; Iva non imponibile art. 9 comma 1, punto 7 del DPR n. 633/1972 se il trasporto è internazionale (cioè in tutto o in parte fuori Italia).

Gestione contabile e fiscale dell'intermediario nei confronti di un cliente azienda (B2B) italiano. Cioè un cliente soggetto passivo Iva con sede fiscale in Italia. In ragione del mandato sopra descritto le tariffe aeree fissate dal fornitore possono essere trattate come anticipazioni in nome e per conto del cliente, operazione esclusa da Iva ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972. **Il compenso di intermediazione** pagato dal cliente (fee o diritto d'agenzia) costituisce invece corrispettivo per l'agenzia, da classificarsi ai fini Iva come il fee passivo applicato dal fornitore, di cui al capoverso precedente: aliquota 22% se il trasporto è domestico; Iva non imponibile se il trasporto è internazionale.

Nei confronti del cliente azienda sono obbligatori l'emissione e l'invio al SDI della **fattura elettronica**. In questo caso noi riteniamo utile a vari fini certificatori, fra cui la corrispondenza perfetta fra i documenti elettronici a mani dell'Agenzia delle Entrate e i pagamenti tracciati visibili presso gli Istituti finanziari, inserire nella fattura sia i diritti d'agenzia come corrispettivo, sia l'importo totale delle tariffe come anticipazione esclusa da Iva ex art. 15.

Gestione fiscale del cliente senza partita Iva (B2C). In questo caso vi sono sul mercato comportamenti non univoci e mai definitivamente chiariti, sia riguardo alla classificazione Iva del fee pagato dal cliente *consumer*, sia riguardo alla certificazione della prestazione. Riguardo alla classificazione Iva, è comportamento diffuso quello di applicare al fee pagato dal cliente B2C la stessa classificazione Iva descritta nei capoversi precedenti e cioè: aliquota 22% per i trasporti domestici; Iva non imponibile per i trasporti internazionali.

Tuttavia a nostro parere questo non è così pacifico. Infatti nel caso in cui il **trasporto internazionale** contenga **tratte effettuate in Stati UE diversi dall'Italia** andrebbe applicato l'art. 7sexies punto 1.a) del DPR n. 633/1972 per come dettagliatamente illustrato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 37E/29.07.2011, ove nel § 3.2.1 si evidenzia ed esemplifica che nei confronti di un cliente B2C la prestazione di intermediazione va considerata territoriale in ciascuno Stato nel quale avvengono tratte del trasporto infra UE intermediato. Ne conseguirebbe che l'intermediario italiano, dopo aver applicato la norma della non imponibilità per la tratta domestica del trasporto internazionale infra UE, dovrebbe identificarsi ai fini Iva nei vari altri Stati UE al fine di ivi assolvere agli adempimenti Iva.

Ad evitare tale complicata operazione un modo pratico per aggirare il problema sarebbe quello di qualificare il corrispettivo percepito non come compenso di intermediazione, bensì come corrispettivo di **autonoma prestazione di consulenza**, assolvendo in tal modo l'Iva in Italia. Purtroppo però la conseguenza sarebbe che i fee pagati dal cliente B2C per i trasporti infra UE dovrebbero essere interamente assoggettati a Iva 22%. **Resterebbero non imponibili** solo i trasporti totalmente fuori UE oppure i trasporti che dall'Italia raggiungono direttamente Stati fuori UE.

Noi per i nostri clienti applichiamo la predetta soluzione poiché la norma esiste, la circolare dell'Agenzia delle Entrate è chiara ed esplicita (anche se ignorata dai più) e l'Iva è una imposta normata a livello UE, quindi prevalente su quella nazionale ove difforme. Altri colleghi non la applicano giustificandosi che *"in Italia la prestazione è fuori campo Iva e l'Agenzia delle Entrate italiana si occupa solo dell'Italia"*. Ma, osserviamo, la circolare sopra citata proprio dall'Agenzia delle Entrate italiana è stata emanata. **In conclusione** sta a ciascun imprenditore e al suo consulente fiscale responsabilizzarsi su quale interpretazione scegliere.

Cliente senza partita Iva (B2C): certificazione della prestazione. L'obbligo di certificazione con corrispettivo elettronico delle prestazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR n. 633/1972, in cui il punto 4 del comma 1 fa rientrare anche le agenzie di viaggi e turismo, ha avuto un avvio "strisciante" e non lineare fra il 1° luglio 2019 e il 1° gennaio 2021. Il **corrispettivo elettronico** consiste come è noto nell'emissione del "documento commerciale" (ex scontrino fiscale) e invio giornaliero dei dati all'Agenzia delle Entrate mediante il registratore di cassa telematico fiscalizzato.

Tuttavia la norma prevede **alcuni esoneri**, in particolare l'obbligo non sussiste per le attività individuate dall'art. 2 del DM 10.05.2019 (confermato dal DM 24.12.2019), fra le quali vi sono le operazioni già esonerate dall'emissione dello scontrino fiscale ex art. 2 del DPR n. 696/1996. Per le agenzie di viaggi i corrispettivi esonerati nel 1996 erano stati i diritti di agenzia applicati per la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, lett. ff del predetto DPR), cioè i **compensi corrisposti dai clienti per pratiche in intermediazione**: ad esempio fee su biglietteria, compensi per prenotazioni di servizi singoli e simili, per i quali la fattura non è obbligatoria se non viene specificamente richiesta dal cliente B2C.

Sono esonerati anche i compensi e provvigioni per l'intermediazione nella vendita di **polizze assicurative** (art. 2, lett n del predetto DPR del 1996) corrisposti sia dai clienti che dalle compagnie assicurative. La presente analisi è tratta dai testi del Dr. Prof. Nicola Forte e trova il nostro accordo.

* Il presente servizio è prestato "per esperienza acquisita" ex L. n. 4/2013

F. Scotti & Partners dal 1981 * Consulenti di direzione, consulenti amministrativi, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, esperti di finanza agevolata, conservatori a norma AgID/CAD